

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA DI QUERCEGROSSA

Art. 1

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dall'art. 69 dello statuto comunale, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 2

Il consiglio di zona di Quercegrossa è composto da 4 rappresentanti delle associazioni presenti nella frazione ed iscritte all'albo comunale delle associazioni e da tre membri designati dai gruppi consiliari e nominati dal consiglio comunale

Art. 3

Il consiglio di zona è di nomina consiliare secondo le norme degli statuti dei comuni di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni e a seguito delle designazioni dei gruppi consiliari e delle associazioni, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento

Art. 4

Si applicano alla ineleggibilità, alla incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri di zona le norme stabilite per i consiglieri comunali. La carica di consigliere di zona è incompatibile con quella di consigliere comunale o assessore comunale. I consiglieri comunali e gli assessori possono comunque partecipare alle sedute del consiglio di zona senza diritto di voto.

Art. 7

Il consiglio di zona dura lo stesso periodo del consiglio comunale e rimane in carica fino alla elezione dei nuovi membri.

Art. 8

I consiglieri di zona entrano in carica a seguito dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 9

Il consiglio di zona adotta al suo interno a maggioranza assoluta il regolamento del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, contenente le norme di disciplina delle sedute, di nomina del presidente, dei verbale delle sedute.

Art. 10

Il consiglio di zona si riunisce nella sede del centro civico o in altro ambiente ritenuto idoneo

Art.11

I consigli di zona quale organi di partecipazione, promuovono la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini.

In tal senso indice periodiche assemblee aperte alla cittadinanza nelle quali vengono trattati temi di interesse generale per la zona.

I cittadini singoli o associati possono presentare al Presidente del consiglio di zona istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 12

Il consiglio di zona ha potere di iniziativa così come previsto dagli statuti dei comuni di Castelnuovo e Monteriggioni


Art. 13

Il Presidente del consiglio di zona, per le materie di interesse generale che riguardano la frazione, può richiedere l'audizione alla giunta comunale inoltrando specifica richiesta al Sindaco.

ATTESTA

come del progetto che segue la cui spesa non eccede quella di €

Cap.	Di	E
Cap.	...ato alla delibera del..... CC	
Cap.	n. 122 del..... 31.10.07	
Cap.	Di	E
Data	Il Responsabile del Servizio Finanziario	



- 1. Su ogni proposta di deliberazione... (text is faint)
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili... (text is faint)
- 3. I soggetti di cui al comma 1... (text is faint)

sulla proposta di deliberazione è espresso il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile della Intervento	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FAVOREVOLE
	Data 25.10.2007 Il Responsabile
Il Responsabile di Ragione	FAVOREVOLE
	Data 25.10.2007 Il Responsabile